




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2030

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

(Approvato dal Senato A.S. 1127)

N. 269 – 23 ottobre 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2030

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

(Approvato dal Senato A.S. 1127)

N. 269 – 23 ottobre 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	4
ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA	5
AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA, ORDINE DI ESECUZIONE, DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE	5
ARTICOLI DA 1 A 8 DELL'ACCORDO	8
DEFINIZIONI, AMBITO APPLICATIVO E REGIME IMPOSITIVO DEI REDDITI IMMOBILIARI E DEGLI UTILI D'IMPRESA	8
ARTICOLO 9 DELL'ACCORDO	9
IMPRESE ASSOCIATE	9
ARTICOLI DA 10 A 13 DELL'ACCORDO	10
DIVIDENDI, INTERESSI, CANONI E UTILI DI CAPITALE.....	10
ARTICOLI DA 14 A 22 DELL'ACCORDO	16
PROFESSIONI INDIPENDENTI, LAVORO SUBORDINATO, COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI, ARTISTI E SPORTIVI, PENSIONI, FUNZIONI PUBBLICHE, STUDENTI, INSEGNANTI E RICERCATORI, ALTRI REDDITI	16
ARTICOLI DA 23 A 30 DELL'ACCORDO	19
METODI PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE, DIRITTO AI BENEFICI, NON DISCRIMINAZIONE, PROCEDURA AMICHEVOLE, SCAMBIO DI INFORMAZIONI, MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI, ENTRATA IN VIGORE, DENUNCIA	19

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2030
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	si
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Di Giuseppe (FDI)
Commissione competente:	III (Esteri)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019 (di seguito: "Accordo del 2019").

Il **nuovo Accordo del 2019** sostituisce il **precedente Accordo del 1986**, di pari oggetto tuttora vigente, ratificato ai sensi della legge n. 376 del 1989.

Il disegno di legge, già approvato dal Senato, è costituito di 4 articoli ed è corredato di **relazione tecnica**, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. L'Accordo è formato da 30 articoli e da un Protocollo e segue i principi previsti dal Modello OCSE di Convenzione sulle doppie imposizioni vigente.

Oltre alla relazione tecnica, il Governo ha depositato una **Nota tecnica** presso la Commissione Bilancio del Senato¹, in risposta a richieste di chiarimento formulate nel corso dell'esame dell'atto.

¹ La Nota tecnica è stata depositata dalla rappresentante del Governo nel corso della seduta della 5ª Commissione Bilancio del Senato in sede consultiva in data 28 maggio 2024.

L'esame nella scorsa legislatura

Si rammenta che il medesimo Accordo del 2019 è già stato esaminato nella scorsa legislatura, senza però giungere all'approvazione definitiva.

Più in dettaglio, il disegno di legge ora in esame riproduce per intero l'AC 2580 della XVIII legislatura (salve talune modificazioni delle quali si darà conto, ove necessario, nelle pertinenti schede).

Si rammenta che, dopo l'approvazione, con modificazioni, del Senato (AS 1385 della XVIII legislatura, di iniziativa governativa) e la trasmissione alla Camera, il predetto AC 2580 della XVIII legislatura è stato trasmesso dalla Commissione Affari esteri alla Commissione Bilancio per l'espressione del parere. La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nella seduta del 23 marzo 2021, volta alla riformulazione della clausola finanziaria nonché all'aggiornamento delle quantificazioni e delle coperture²: successivamente, per l'intervenuto scioglimento delle Camere, la Commissione Affari esteri non ne ha concluso l'esame in sede referente.

Il disegno di legge (AS 1385 della XVIII legislatura, come detto) era corredato di **relazione tecnica** riferita al testo iniziale. Inoltre, **il Governo ha fornito chiarimenti** sia presso la Commissione Bilancio del Senato sia presso la Commissione Bilancio della Camera, in risposta alle richieste di chiarimento delle Commissioni medesime.

Di seguito, nelle schede del presente dossier riferite alle varie disposizioni, si darà conto anche degli elementi informativi risultanti dall'esame svolto nella scorsa legislatura, ove risultino pertinenti per la verifica delle quantificazioni e tuttora utilizzabili.

Si esaminano di seguito le norme dell'Accordo considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

² La condizione posta dalla Commissione Bilancio della camera, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, era del seguente tenore: "All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: All'onere derivante dalla presente legge, fino a: per l'anno 2020 con le seguenti: Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in euro 10.741.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021».

ARTICOLI da 1 a 4 del disegno di legge di ratifica

Autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.

Le norme recano l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2) e stabiliscono la data di entrata in vigore del presente disegno di legge (articolo 4). Inoltre individuano l'onere derivante dal disegno di legge in esame, valutato in euro 10.860.000 annui a decorrere dall'anno 2025, e provvedono alla copertura mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 3, comma 1). Infine recano una clausola di neutralità finanziaria con riguardo alla previsione di cui all'articolo 27 dell'Accordo concernente l'attività di scambio delle informazioni (articolo 3, comma 2).

Si evidenzia che la clausola di invarianza riferita all'articolo 27 dell'Accordo è stata inserita dal Senato, **nella scorsa legislatura, in recepimento di una condizione** posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Bilancio del Senato (seduta del 16 giugno 2020).

La relazione tecnica, con riferimento all'onere individuato dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica dell'Accordo, valuta gli effetti di cassa per l'erario in una perdita annua di circa 10,86 milioni di euro a partire dall'anno di efficacia dell'accordo, che in base all'articolo 29 dell'Accordo è l'anno successivo a quello di entrata in vigore, come di seguito riportato:

Effetti sul gettito	
Articolo 10 – Dividendi	5.100.000
Articolo 11 – Interessi	105.000
Articolo 12 – Canoni	35.000
Articolo 13 – Utili da capitale	5.500.000
Articolo 14 – Professioni indipendenti	60.000
Articolo 22 – Altri redditi	60.000
Totale	10.860.000

Importi in euro

La RT precisa, inoltre, come premessa metodologica all'esame delle singole disposizioni con profili finanziari dell'Accordo, che le considerazioni e le relative valutazioni effettuate

sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni emerse dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta Modello 770 e modello CU sulla base di valori medi per gli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022. In questa valutazione, a fini prudenziali, non è stata utilizzata la consueta metodologia di riferimento al solo ultimo anno d'imposta ma la media triennale, a causa di una riscontrata elevata variabilità nei dati di interesse, che non mostrano un andamento crescente negli anni.

Il **Governo**, ribadendo la premessa metodologica della relazione tecnica, ha ritenuto che l'adozione della metodologia basata sull'utilizzo dei valori medi del triennio 2020-2022 fosse la soluzione più prudentiale, precisando che l'elevata variabilità riscontrata fosse sia in aumento che in diminuzione.

Si rammenta che la relazione tecnica relativa al disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo (A.C. 2580), già approvato al Senato nel corso della XVIII legislatura ascriveva all'Accordo effetti finanziari indicati in 10,353 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Si segnala, inoltre, che alla richiesta di chiarimenti su taluni aspetti dell'Accordo provenienti dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera³ il **Governo** aveva affermato l'assenza di significative variazioni degli effetti complessivi di gettito - rilevando una perdita di gettito pari a 10,741 milioni di euro - presentando una diversa rimodulazione degli effetti di gettito sui diversi articoli dell'Accordo. La discrepanza rispetto alla perdita di gettito valutata dalla RT era ascrivibile essenzialmente all'utilizzo di dati ed informazioni aggiornati provenienti dalle dichiarazioni modello 770 e CU per l'anno di imposta 2018. Con riguardo ai dettagli di quell'interlocuzione si darà conto nel corso della presente Nota in relazione all'esame dei profili finanziari dei singoli articoli dell'Accordo⁴.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019 (di seguito: "Accordo del 2019"), che sostituisce il precedente Accordo del 1986, tuttora vigente, ratificato ai sensi della legge n. 376 del 1989.

L'Accordo del 2019, che segue i principi previsti dal Modello OCSE di Convenzione sulle doppie imposizioni, è già stato esaminato nella scorsa legislatura, senza però giungere all'approvazione definitiva del disegno di legge di ratifica.

³ Nota di verifica delle quantificazioni n. 261 del 3 novembre 2020.

⁴ Intervento della Viceministra Laura Castelli nel corso della seduta del 20 novembre 2020 della V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione in sede consultiva.

Più in dettaglio, dopo l'approvazione, con modificazioni, del Senato (AS 1385 della XVIII legislatura, di iniziativa governativa) e la trasmissione alla Camera, l'AC 2580 della XVIII legislatura è stato esaminato in sede consultiva dalla Commissione Bilancio che (nella seduta del 23 marzo 2021) ha espresso parere favorevole con una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta alla riformulazione della clausola finanziaria nonché all'aggiornamento delle quantificazioni e delle coperture: successivamente, l'*iter* parlamentare non è stato concluso prima della fine della legislatura.

Le disposizioni del disegno di legge, oltre a prevedere l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2) e la data di entrata in vigore del presente disegno di legge (articolo 4) quantificano l'onere derivante dal disegno di legge in esame, valutato in euro 10.860.000 annui a decorrere dall'anno 2025, provvedono alle relative coperture e recano una clausola di neutralità finanziaria con riguardo alla previsione di cui all'articolo 27 dell'Accordo concernente l'attività di scambio delle informazioni (articolo 3).

La relazione tecnica, con riferimento all'onere individuato dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica dell'Accordo, valuta gli effetti di cassa per l'erario in una perdita annua di circa 10,86 milioni di euro a partire dall'anno di efficacia dell'Accordo (quello successivo a quello di entrata in vigore).

Al riguardo, per quanto riguarda l'articolo 3, si rinvia a quanto osservato in relazione agli articoli dell'Accordo, per quanto riguarda gli articoli 1, 2 e 4 non si formulano osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica in esame provvede agli oneri da esso derivanti, valutati in euro 10.860.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In proposito non si formulano osservazioni, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Si rileva, altresì, che il comma 2 del medesimo articolo 3 reca una clausola di invarianza riferita all'articolo 27 dell'Accordo, secondo la quale all'attuazione delle attività ivi previste si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò posto, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

ARTICOLI da 1 a 8 dell'Accordo

Definizioni, ambito applicativo e regime impositivo dei redditi immobiliari e degli utili d'impresa

Le norme stabiliscono l'ambito di applicazione dell'intesa bilaterale, individuando:

- i soggetti (le persone fisiche e giuridiche residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti) (articolo 1);
- l'oggetto (l'IRPEF, l'IRES, e l'IRAP per la parte italiana, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle imprese per la parte cinese) (articolo 2);
- le definizioni generali (articolo 3), la nozione di residenza (articolo 4) e quella di stabile organizzazione (articolo 5).
- il criterio secondo cui i redditi immobiliari siano imponibili nello Stato in cui sono situati i beni immobili, ancorché in maniera non esclusiva (articolo 6);
- il criterio generale l'imponibilità degli utili d'impresa esclusivamente nello Stato di residenza di quest'ultima e l'imponibilità di detti redditi nello Stato della fonte, solo nella misura in cui essi siano attribuibili ad una stabile organizzazione, (articolo 7);
- l'imponibilità degli utili derivanti dall'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale, se maturati da un'impresa di uno Stato contraente, soltanto in detto Stato contraente (articolo 8).

La relazione tecnica non considera le norme.

Il **Governo**, nel corso dell'esame al Senato, ha precisato che l'estensione dell'applicabilità del concetto di stabile organizzazione, secondo il modello ONU, a cantieri di costruzione, montaggio o installazione qualora si protraggano per oltre 12 mesi, nonché a servizi di consulenza che si protraggano per uno o più periodi complessivamente pari o superiori a 183 giorni in 12 mesi nell'anno fiscale considerato, operata dalla disposizione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e la limitazione del concetto di stabile organizzazione nel caso di società controllate o controllanti nel territorio di uno dei due Stati contraenti di cui all'articolo 5, paragrafo 7, che non apportano variazioni significative all'ordinamento attuale e, pertanto, ha ritenuto che non producano effetti fiscali. Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 7 relativa alla disciplina del regime impositivo degli utili di impresa, il **Governo**, affermandone la congruenza con quanto usualmente disposto in analoghi accordi internazionali contro le doppie imposizioni, nonché con l'ordinamento interno esistente, ha concluso che la medesima non produce effetti fiscali.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame definiscono l'ambito di applicazione dell'Accordo, individuando i soggetti (articolo 1), l'oggetto (articolo 2), le definizioni generali (articolo 3), le nozioni di residenza (articolo 4) e

di stabile organizzazione (articolo 5), nonché il regime di imponibilità dei redditi immobiliari (articolo 6) e degli utili delle imprese (articolo 7) anche con riguardo a quelli derivanti dall'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale (articolo 8).

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che gli articoli da 1 a 3 dell'Accordo hanno carattere ordinamentale e che gli articoli da 4 a 7 dell'Accordo ora in esame riproducono sostanzialmente quanto già previsto a legislazione vigente dai corrispondenti articoli dell'Accordo del 1986, salvo talune differenze sulle quali si prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo presso il Senato.

ARTICOLO 9 dell'Accordo

Imprese associate

La norma stabilisce la possibilità di rettifiche nell'attribuzione degli utili ad imprese associate, in misura tale da considerare, quali condizioni del rapporto commerciale, quelle che si sarebbero applicate tra imprese indipendenti.

La relazione tecnica non considera la norma.

Il **Governo**, nel corso dell'esame al Senato, ha precisato che la possibilità per gli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti sono in linea con la normativa italiana sui prezzi di trasferimento infragruppo, con particolare riferimento agli articoli 110, comma 7, del TUIR e 31-*quater* del DPR 600/73, pertanto, si ritiene che tali disposizioni non producano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Si rammenta che **a legislazione vigente** il predetto articolo 110, comma 7, del TUIR stabilisce che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito. In tal caso la rettifica può essere riconosciuta in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990.

Inoltre, l'articolo 31-*quater* del DPR 600/73 individua i presupposti al cui ricorrere può essere riconosciuta la rettifica in diminuzione del reddito di cui all'articolo 110, comma 7, del TUIR.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede la possibilità di rettifiche nell'attribuzione degli utili tra imprese associate.

In proposito, non si formulano osservazioni considerato che il paragrafo 1 del nuovo Accordo non innova rispetto al vigente Accordo e il paragrafo 2 è coerente, come chiarito dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato, con quanto già previsto in tema di rettifiche nell'attribuzione degli utili dalla normativa italiana (articolo 110, comma 7, del TUIR e articolo 31-*quater* del DPR n. 600 del 1973).

ARTICOLI da 10 a 13 dell'Accordo

Dividendi, interessi, canoni e utili di capitale

Le norme disciplinano il regime impositivo dei redditi di capitale⁵. In particolare viene disposto che:

- i dividendi costituiscono reddito imponibile nello Stato contraente del percettore. Tuttavia, in presenza di specifici requisiti del beneficiario⁶, lo Stato contraente della società partecipata applica una imposta con aliquota non superiore al 10 per cento (ridotta al 5 per cento se il percettore detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società erogante per un periodo di almeno 365 giorni) (articolo 10);
- gli interessi costituiscono reddito imponibile nello Stato contraente del percettore, salvo eccezioni (articolo 11);
- i canoni sono assoggettati ad imposta nello Stato contraente del percettore, salvo eccezioni (articolo 12);
- le plusvalenze seguono in generale un criterio esclusivo di imponibilità (articolo 13).

⁵ Con riguardo al complesso delle norme in esame, la relazione illustrativa precisa che le aliquote massime di prelievo applicabili dallo Stato della fonte sono in linea con quelle concordate dalla Cina nelle Convenzioni stipulate con gli altri Stati dell'Unione europea maggiormente comparabili con l'Italia (Francia, Germania e Spagna), così da concludere che gli investitori italiani possono operare in condizioni paritarie rispetto ai maggiori competitors europei.

⁶ Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo si applicano se il beneficiario non esercita nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi a tale stabile organizzazione o base fissa.

La relazione tecnica, in relazione a ciascuna delle disposizioni in esame, fornisce una valutazione degli oneri da esse derivanti come segue.

Con riguardo al regime di imponibilità dei dividendi, l'articolo 10, introducendo il principio della tassazione concorrente e limitando l'applicazione della ritenuta ad un'aliquota non superiore al 10 per cento (5 per cento nel caso in cui la società a favore di cui i dividendi vengono erogati sia detentrica direttamente di almeno il 25 per cento del capitale della società erogante, per un periodo di 365 giorni), comporterebbero una riduzione del prelievo fiscale sui dividendi in uscita dall'Italia in quanto configurerebbero una disciplina più favorevole rispetto alla quella attualmente applicata.

A tal proposito, si rammenta che l'articolo 10, paragrafo 2, dell'Accordo del 1986, pur ammettendo il principio della tassazione concorrente (alla stregua di quanto stabilito nell'Accordo stipulato nel 2019), prevede l'applicazione della ritenuta ad una aliquota non superiore al 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, senza alcuna previsione di un'aliquota ridotta nel caso in cui il percettore sia titolare di partecipazioni qualificate.

Tale evidenza, secondo la RT, può essere rilevata dall'esame dei dati delle dichiarazioni dei sostituti di imposta rilevati sul Mod. 770, quadro SK - "*Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti nonché altri dati delle società fiduciarie*". In particolare, per gli anni di imposta considerati, sono emerse somme riferite alla corresponsione di utili per un importo medio annuale di circa 168 milioni di euro. Alla luce delle informazioni desumibili dal modello di dichiarazione non risulta possibile distinguere le condizioni in base alle quali applicare una delle aliquote previste dall'articolo 10, pertanto – prosegue la RT – applicando in via prudenziale l'aliquota convenzionale più bassa si rileva una perdita di gettito media di circa 5,1 milioni di euro.

Al riguardo, la **relazione illustrativa**, ribadendo quanto precisato dalla relazione tecnica, evidenzia la riduzione di prelievo alla fonte dell'aliquota convenzionale, rispetto all'Accordo del 1986⁷, dal 10 al 5 per cento nel caso di partecipazioni dirette di almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi, detenute per almeno 365 giorni, e aggiunge che le potenziali beneficiarie di tale agevolazione sono le imprese italiane che percepiscono dividendi di fonte cinese. Ulteriore effetto di tale riduzione di prelievo – conclude sul punto la RI – sarà l'incentivo alla capitalizzazione delle imprese cinesi in Italia, attraverso investimenti in *equity*.

Si rammenta che la relazione tecnica relativa al disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo (A.C. 2580), già approvato al Senato nel corso della XVIII legislatura, con riferimento alla valutazione degli oneri relativi al regime impositivo sui dividendi risultante dall'applicazione dell'Accordo, evidenziava che, in relazione all'individuazione dei flussi reddituali in oggetto, dall'elaborazione dei dati delle dichiarazioni dei sostituti di imposta rilevati sul Mod. 770 anno di imposta 2017, erano emerse somme riferite alla corresponsione di utili per circa 203,8 milioni di euro, su cui erano state applicate imposte

utilizzando l'aliquota del 10 per cento. La RT concludeva che, non risultando possibile – alla luce delle informazioni desumibili dal modello di dichiarazione – distinguere le condizioni in base alle quali applicare una delle aliquote previste dall'articolo 10 dell'Accordo, in via prudenziale la perdita di gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota del 5 per cento era stata valutata in circa 10,2 milioni di euro.

Sempre nella scorsa legislatura, con riferimento all'articolo 10 dell'Accordo del 2019 (A.C. 2580), il **Governo** aveva rilevato una perdita di gettito pari a 8,8 milioni di euro annui, dunque in diminuzione, ascrivibile ad un aggiornamento dei dati al 2018.

Con riferimento al regime di imponibilità degli interessi di cui all'articolo 11, dalle elaborazioni effettuate sulla base dei dati disponibili rilevabili nei Modelli 770, quadro SF - "*Redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati*", per gli anni di imposta considerati, sono risultati importi assoggettati a ritenute per un valore medio annuale pari a 5 milioni di euro. La RT afferma che in base alle informazioni desumibili dal modello di dichiarazione non risulta possibile distinguere le condizioni in base alle quali applicare una delle aliquote previste dall'articolo 11, pertanto l'applicazione in via prudenziale dell'aliquota convenzionale più bassa evidenzia una perdita di gettito media di circa 105.000 euro.

Al riguardo, la **relazione illustrativa**, oltre a ribadire quanto precisato dalla relazione tecnica, aggiunge che la disciplina sulle esenzioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 11, consente, peraltro, di ripristinare l'esenzione sui pagamenti di interessi di fonte cinese percepiti da alcune istituzioni finanziarie pubbliche italiane, le quali – in base all'Accordo del 1986 – non avevano più diritto all'esenzione in quanto non più detenute al 100 per cento da capitale pubblico. Tale rinnovato trattamento di esenzione – prosegue la RI – risulta dal combinato disposto del citato Articolo 11, paragrafo 3, e dal paragrafo 3 del Protocollo, che contiene la lista dei soggetti ricompresi nella definizione di "*any public entity or any entity the capital of which is wholly owned by the other Contracting State*", sia da parte cinese che da parte italiana.

In relazione alla disciplina dell'imponibilità sui canoni di cui all'articolo 12, dall'analisi delle somme erogate negli anni di interesse, come risultanti dalle Certificazioni Uniche, emergono importi percepiti da soggetti residenti in Cina per *royalties* per un valore medio di circa 2,7 milioni di euro su cui sono state applicate ritenute per circa 286.000 euro, nonché compensi per uso o concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche per un valore medio di circa 300.000 euro, su cui sono state applicate ritenute per circa 34.000 euro. Conclude sul punto la RT che, dall'applicazione delle aliquote convenzionali su tali importi, si determina una perdita di gettito media di circa 35.000 euro, di cui circa 17.000 euro per *royalties* e 18.000 euro per uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.

Si rammenta che la relazione tecnica relativa al disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo (A.C. 2580 della XVIII legislatura), per la stima degli effetti sul gettito di tali disposizioni ha tenuto conto dei dati riferiti all'anno di imposta 2017, sulla cui base la perdita di gettito era stimata in circa 13.000 euro.

Con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo (A.C. 2580), il **Governo**, alla luce di stime aggiornate ai dati relativi all'anno di imposta 2018, rilevando somme erogate a titolo di canoni pari a 366.000 euro, dalle quali risultava una tassazione pari a 70.000 euro, affermava una perdita di gettito, applicando la tassazione convenzionale, pari a 40.000 euro.

Per quanto concerne il regime impositivo sulle plusvalenze di cui all'articolo 13, la RT afferma che, al fine di valutare gli oneri connessi, l'analisi è stata effettuata sui dati presenti nei quadri SO - "Comunicazioni e segnalazioni" delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta Mod. 770 per gli anni esaminati, relativi all'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari delle operazioni che generano redditi diversi, di natura finanziaria, mentre sono state escluse le operazioni imponibili poste in essere senza l'intervento di detti soggetti, nonché quelle che non determinano l'emersione di materia imponibile perché escluse o esenti da imposizione, o perché assoggettate a prelievo alla fonte a titolo definitivo nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito. A tale riguardo, la RT precisa che tale dato è relativo alle operazioni imponibili e non strettamente alle plusvalenze, formulando un assunto secondo cui le plusvalenze imponibili ammontano prudenzialmente al 25 per cento dell'ammontare complessivo delle operazioni segnalate (percentuale, questa, prudenzialmente rappresentativa della remunerazione a medio termine riveniente dagli investimenti operati con riferimento a titoli azionari italiani). Dalle informazioni riportate sui quadri SO delle dichiarazioni 770 risultano somme erogate a soggetti residenti in Cina per un importo medio annuale di circa 84,5 milioni di euro, su cui si presume siano state operate ritenute o imposte sostitutive applicando l'aliquota del 26 per cento, come previsto dal decreto legge n. 66 del 2014⁸. Dall'applicazione delle aliquote convenzionali su tali importi – conclude la RT sul punto – si determina una perdita di gettito media di circa 5,5 milioni di euro, in applicazione del paragrafo 5 dell'articolo 13, risultando gli utili imponibili solo nello stato di residenza dell'alienante, quindi in Cina.

Al riguardo, la **relazione illustrativa** evidenzia che il regime di imponibilità stabilito per la categoria residuale di cui all'articolo 13, paragrafo 6, prevedendo la tassazione esclusiva nello Stato di residenza dell'alienante, risulta più favorevole rispetto a quella contenuta nell'Accordo del 1986 che prevedeva la tassazione concorrente.

⁸ L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 stabilisce nella misura del 26 per cento le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento riconducibile a redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44 del TUIR.

Si rammenta che la relazione tecnica relativa al disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo (A.C. 2580 della XVIII legislatura), pur imputando la variazione più significativa rispetto alla preesistente convenzione al regime impositivo dell'alienazione di quote qualificate di cui paragrafo 5 dell'articolo 13, affermava che, sulla base dell'elaborazione relativa ai dati riferiti all'anno di imposta 2017, non si stimavano variazioni di gettito dall'applicazione dell'Accordo così modificato.

Con riferimento all'articolo 13 dell'Accordo oggetto del predetto disegno di legge (A.C. 2580), il **Governo**, alla luce dell'analisi condotta sui dati riferiti all'anno di imposta 2018 sulle comunicazioni da parte degli intermediari delle operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria, applicando la metodologia adottata dalla relazione tecnica, stimava una perdita di gettito pari a 1,8 milioni di euro annui.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame definiscono il regime di imponibilità sui redditi di capitale.

Con riguardo ai dividendi (articolo 10), la relazione tecnica afferma che la disposizione in esame, configurando una disciplina più favorevole, comporta una riduzione del prelievo fiscale sui dividendi in uscita dall'Italia, determinando una perdita di gettito media di circa 5,1 milioni di euro annui.

In proposito, andrebbero specificati nel dettaglio i passaggi logico-matematici attraverso i quali è stato stimato il predetto importo, considerato che la relazione tecnica non esplicita i passaggi matematici, il Governo non ha fornito chiarimenti specifici sull'articolo 10 presso la Commissione Bilancio del Senato e la relazione tecnica della scorsa legislatura riferita al medesimo Accordo (AC 2580 della XVIII legislatura) seguiva un metodo di calcolo apparentemente diverso da quella attuale.

Infatti, secondo la RT riferita al disegno di legge in esame, dai dati amministrativi⁹ risultano somme riferite alla corresponsione di utili per un importo medio annuale di circa 168 milioni di euro e, non essendo possibile distinguere le condizioni in base alle quali applicare una delle aliquote, con l'applicazione in via prudenziale dell'aliquota convenzionale più bassa si evidenzia una perdita di gettito media di circa 5,1 milioni di euro.

Invece, nella scorsa legislatura, nel corso dell'esame della ratifica del medesimo Accordo (AC 2580), la RT svolgeva il seguente ragionamento: l'applicazione del paragrafo 2 comporta una riduzione del prelievo

⁹ delle dichiarazioni dei sostituti di imposta rilevati sul Mod. 770, quadro SK - "Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti nonché altri dati delle società fiduciarie", per gli anni di imposta considerati

fiscale sui dividendi in uscita, in quanto più favorevole rispetto alla normativa attualmente applicata. In base ai dati del modello 770 (anno 2017), la RT indica utili corrisposti pari a circa 203,8 milioni, sui quali è applicata l'aliquota del 10 per cento. La RT ipotizza che su tutti gli utili si applichi l'aliquota ridotta (5%) e stima quindi oneri per 10,2 milioni annui ($203,8 \times 5$).

Dunque, applicando il ragionamento della scorsa RT ai dati aggiornati forniti dalla RT attuale, il risultato risulta non coincidente.

Con riferimento agli interessi (articolo 11), la relazione tecnica afferma che, in relazione alla disposizione in esame, non risultando possibile distinguere le condizioni in base alle quali applicare una delle aliquote ivi previste, con l'applicazione in via prudenziale dell'aliquota convenzionale più bassa, stima una perdita di gettito media di circa 105.000 euro. Al riguardo, non si formulano osservazioni preso atto delle evidenze fornite dalla relazione tecnica.

Con riferimento ai canoni (articolo 12), la relazione tecnica afferma che dall'applicazione delle aliquote convenzionali sugli importi individuati come canoni, si determina una perdita di gettito media di circa 35.000 euro. Al riguardo, non si formulano osservazioni preso atto delle evidenze fornite dalla relazione tecnica.

Con riferimento alle plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili, beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione, navi, aeromobili, azioni, partecipazioni (articolo 13), la relazione tecnica stima una perdita di gettito media di circa 5,5 milioni di euro. Al riguardo, non si formulano osservazioni preso atto delle evidenze fornite dalla relazione tecnica e considerato che la stima risulta prudenziale ove si consideri che la relazione tecnica della scorsa legislatura, riferita al medesimo Accordo del 2019 (AC 2580 della XVIII legislatura) riteneva che, sulla base di elaborazioni riferite ai dati 2017, la disposizione non avrebbe determinato variazioni di gettito.

Infatti, secondo la relazione tecnica, l'importo medio annuale delle plusvalenze derivanti dalle operazioni di cui all'articolo 13 ammonta a 84,5 milioni di euro, e secondo l'ipotesi prudenziale (formulata dalla medesima relazione tecnica) secondo cui il 25 per cento delle plusvalenze imponibili sia riconducibile alla categoria reddituale residuale e, dunque, beneficiaria di un regime più favorevole rispetto a quello previsto dalla normativa vigente, la base imponibile risulterebbe pari a circa 21,1 milioni di euro, la perdita di gettito risulta stimata in circa 5,5 milioni di euro. La valutazione effettuata dalla relazione tecnica appare riscontrabile.

ARTICOLI da 14 a 22 dell'Accordo

Professioni indipendenti, lavoro subordinato, compensi degli amministratori, artisti e sportivi, pensioni, funzioni pubbliche, studenti, insegnanti e ricercatori, altri redditi

Le norme disciplinano il regime impositivo dei redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente percepisce dall'esercizio di varie attività, stabilendo in particolare che:

- i redditi realizzati nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo sono imponibili nello Stato contraente di residenza del libero professionista ad eccezione del caso in cui egli dispone abitualmente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività nell'altro Stato contraente, oppure nel caso in cui il suo soggiorno in detto altro Stato si protragga, nell'arco dell'anno fiscale considerato, per più di 183 giorni. In tali casi, sono imponibili in detto altro Stato soltanto i redditi imputabili rispettivamente a detta base fissa o quelli derivanti dal citato soggiorno (articolo 14);
- i redditi di lavoro dipendente corrisposti dall'altro Stato contraente sono imponibili nello Stato di residenza del lavoratore a meno che l'attività del lavoratore sia svolta nell'altro Stato contraente. Inoltre, le remunerazioni percepite a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili solo in detto Stato. Infine, sono previste disposizioni di carattere antielusivo con particolare riferimento ai TFR percepiti da soggetti che trasferiscono la residenza all'altro Stato contraente (articolo 15);
- i compensi degli amministratori sono imponibili nello Stato di residenza della società (articolo 16);
- i redditi di artista o di sportivo per attività svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili nel luogo di svolgimento dell'attività (articolo 17);
- le pensioni sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto che le percepisce; tuttavia, le pensioni riferite ad un sistema previdenziale pubblico sono imponibili nello Stato erogante (articolo 18);
- le remunerazioni per corrispettivi resi ad uno Stato contraente diverse dalle pensioni sono imponibili solo in detto Stato. È altresì disposto che pensioni ed analoghe remunerazioni corrisposte da uno Stato contraente ad un soggetto in corrispettivo di servizi resi al Governo di detto Stato, sono imponibili soltanto in detto Stato (articolo 19);
- le somme ricevute da studenti residenti dell'altro Stato contraente, a titolo di mantenimento e istruzione, sono imponibili, per un periodo non superiore a sei anni,

solo nell'altro Stato a condizione che esse non provengano da fonti situate nello Stato contraente in cui il soggetto compie i suoi studi (articolo 20);

- le remunerazioni per attività di ricerca percepite da soggetti residenti nell'altro Stato sono esenti per tre anni nello Stato contraente in cui il soggetto soggiorna, purché tale attività sia nell'interesse pubblico (articolo 21).

Nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato, il **Governo** ha precisato che tali disposizioni sono sostanzialmente conformi alle corrispondenti disposizioni di altri accordi analoghi conclusi dallo Stato italiano, e usualmente non sono corredate da valutazioni finanziarie, in assenza degli elementi necessari alla stima, ritenendone minimo l'impatto;

- ogni altra tipologia residuale di reddito non oggetto di disciplina nelle precedenti disposizioni segue il criterio dell'imponibilità esclusiva nello Stato di residenza (articolo 22).

La relazione tecnica, in relazione a ciascuna delle disposizioni in esame, fornisce una valutazione degli oneri da esse derivanti come segue.

Con riferimento al regime di imponibilità dei redditi derivanti dall'esercizio di libera professione o analoghe attività di tipo indipendente di cui all'articolo 14, la RT afferma che l'ambito della norma consente di ritenere la categoria in questione speculare a quella dei redditi di lavoro autonomo disciplinata dall'articolo 53 del TUIR.

Al riguardo, si rammenta che l'articolo 53 del DPR n. 917 del 1986 (TUIR) individua come redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni, dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali (se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali), le partecipazioni agli utili quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia, i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali, le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.

Per quanto concerne l'applicabilità della normativa convenzionale in relazione a redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da soggetti non residenti, richiamando la modalità di tassazione indicata nell'articolo 25, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, che prevede l'obbligo di assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo di imposta dei compensi erogati al non residente nella misura del 30 per cento, e rilevando che l'importo medio annuale che si evince dall'esame delle Certificazioni Uniche emesse, per gli anni considerati, è pari a circa 300.000 euro, la RT ipotizza prudenzialmente che l'intera quota

sottoposta a tassazione non sia più imponibile in Italia e produca quindi una perdita di gettito pari a circa 60.000 euro.

Con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 22, la RT asserisce che la sostituzione del criterio del luogo di svolgimento dell'attività con quello della residenza potrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano, il che si tradurrebbe in un minor gettito. Alla luce dei dati esaminati, i redditi da prestazioni di lavoro autonomo occasionale ed ulteriori importi relativi a redditi non classificabili nei precedenti articoli dell'Accordo, valutati mediamente nell'ordine di 400.000 euro annui, vengono disciplinati come altri redditi con conseguenti ritenute pari a circa 60.000 euro e, in base al criterio di imponibilità soltanto nello Stato di residenza del percipiente, cioè in Cina, la RT considera una perdita gettito di tale importo.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011, la disciplina sull'imponibilità dei redditi diversi di cui all'articolo 67 del TUIR prevede una ritenuta con aliquota del 20 per cento.

Si rammenta che, ancorché la relazione tecnica relativa al disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo (A.C. 2580), già approvato al Senato nel corso della XVIII legislatura, non abbia considerato le disposizioni di cui all'articolo 22 dell'Accordo come produttive di effetti finanziari, il **Governo**, alla luce dei dati riferiti l'anno di imposta 2018, aveva rilevato una perdita di gettito pari a circa 75.000 euro.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame definiscono un regime di imponibilità su redditi derivanti da diverse attività professionali.

In particolare, quanto ai redditi realizzati nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo (articolo 14), la relazione tecnica ipotizza prudenzialmente che l'intera quota sottoposta a tassazione, non risultando più imponibile in Italia, produca una perdita di gettito pari a circa 60.000 euro. Al riguardo, si evidenzia che, sulla base delle informazioni trasmesse (una base imponibile media, per il triennio 2020-2022, pari a 300.000 euro) e dell'ipotesi prudenziale formulata dalla relazione tecnica con riferimento al prelievo (imponibilità dell'intera base imponibile), sembrerebbe potersi desumere che l'importo in termini di minori entrate sia pari a 90.000 euro. Si segnala infatti che, con riferimento ad un'analogha disposizione contenuta all'articolo 15 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni, a parità di base imponibile, la relazione tecnica che corredata il

relativo disegno di legge di ratifica (A.C. 2031) ha quantificato minori entrate per circa 88.500 euro. In merito a tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Quanto ai redditi di lavoro dipendente (articolo 15), ai compensi degli amministratori (articolo 16), ai redditi di artista o sportivo (articolo 17), alle pensioni (articolo 18), alle remunerazioni per corrispettivi resi ad uno Stato (articolo 19), alle somme erogate a studenti da parte dell'altro Stato contraente a titolo di mantenimento e istruzione (articolo 20), alle remunerazioni per attività di ricerca (articolo 21), la relazione tecnica non ascrive ad essi effetti finanziari, giacché, come chiarito dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato, si tratta di norme sostanzialmente conformi alle corrispondenti disposizioni di altri analoghi accordi conclusi dallo Stato italiano, a cui usualmente non sono stati ascritti effetti finanziari.

Tale affermazione risulta effettivamente riscontrabile con riferimento a vari Accordi contro le doppie imposizioni. Ad esempio, con riferimento alla XVIII legislatura, si vedano: AC 1769 (Colombia), AC 1767 (Giamaica), AC 1962 (Uruguay), AC 2333 (Gabon).

Sulla base di tali chiarimenti, pertanto, non si hanno osservazioni da formulare.

Quanto agli altri redditi, diversi dai precedenti (articolo 22), la relazione tecnica, valutando mediamente tali redditi nell'ordine di 400.000 euro annui e applicando la ritenuta normativamente prevista allo stato attuale su tali categorie reddituali, considera una perdita di gettito pari a 60.000 euro. Al riguardo, si evidenzia che tale ricostruzione presuppone l'applicazione di un'aliquota media del 15 per cento¹⁰ su tali redditi riconosciuti come residuali: circa la prudenzialità di tale impostazione andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

ARTICOLI da 23 a 30 dell'Accordo

Metodi per evitare la doppia imposizione, diritto ai benefici, non discriminazione, procedura amichevole, scambio di informazioni, membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, entrata in vigore, denuncia

Le norme disciplinano modalità attuative dell'Accordo, prevedendo in particolare:

- il metodo applicativo dell'Accordo (articolo 23);

¹⁰ $60.000/400.000=0,15$.

Al fine di evitare le doppie imposizioni, dagli elementi di reddito imponibili in ciascuno degli Stati contraenti si deducono le imposte pagate su di essi nell'altro Stato contraente;

- la previsione di una disposizione antiabuso¹¹ (articolo 24);
- il principio di non discriminazione (articolo 25);
- il meccanismo di procedura amichevole quale strumento di risoluzione delle controversie di carattere interpretativo o applicativo dell'Accordo (articolo 26);
- l'attività di scambio delle informazioni (articolo 27);
- la previsione che le disposizioni dell'Accordo lascino impregiudicati i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari (articolo 28);
- consuete clausole di stile (articoli 29 e 30).

La relazione tecnica, con riferimento alle disposizioni sull'attività di scambio delle informazioni fiscali di cui all'articolo 27, afferma che le strutture ad essa deputate sono ricompresi nell'ambito degli uffici già esistenti presso l'amministrazione finanziaria e, nell'ambito della loro attività istituzionale, provvedono già a tale attività utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si evidenzia che la clausola di invarianza riferita all'articolo 27 dell'Accordo è stata inserita dal Senato, **nella scorsa legislatura**, in recepimento di una condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Bilancio del Senato (seduta del 16 giugno 2020).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame disciplinano modalità attuative dell'Accordo (articoli 23-26 e 28), la sua entrata in vigore e durata (articoli 29 e 30), nonché l'attività di scambio di informazioni (articolo 27).

L'articolo 27 dell'Accordo è assistito da una specifica clausola di invarianza finanziaria (di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica), che è stata inserita, nella scorsa legislatura, in recepimento di una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, formulata dalla Commissione Bilancio del Senato.

Con riferimento a tale attività, la relazione tecnica ne afferma lo svolgimento a invarianza di oneri sulla finanza pubblica.

¹¹ E della clausola generale c.d. *principal purpose test* (PPT), in linea con gli standard internazionali.

Al riguardo, preso atto delle rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché dell'apposita clausola di neutralità finanziaria, circa lo svolgimento dell'attività di scambio di informazioni di cui all'articolo 27 della Convenzione, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni.